

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE FORESTALE DEI DUE LAGHI

TITOLO I

Della costituzione dell'associazione.

Art. 1

(Costituzione)

E' costituita tra le proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e private, singole od associate, ed ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un'associazione volontaria, senza fini di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.

Ricadono nell'iniziativa con superficie conferita complessiva di ha 881,15 come da allegato sub 1 i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Colazza, Gozzano, Inverio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno e Pisano oltre alla Comunità Montana dei Due Laghi quale ente interessato alla gestione delle superfici forestali.

Tra i soggetti privati proprietari con superfici forestali rappresentate come da allegato sub 2 si elencano i Sigg. Boroli Alberto, Signorelli Giuseppe, Signorelli Piercarlo, Drago Marco, Soc. Servizi Pubblicitari S.r.l., Soc. Alberella, De Gaudenzi Ester, Marietti Antonio, Bellosta Franco, Albertoni Federico per una superficie forestale rappresentata di ha 160,68.

Nel complesso i soggetti aderenti all'Associazione **al momento della sua costituzione** risultano in definitiva essere n° 23.

Art. 2

(Denominazione)

L'associazione è denominata **"ASSOCIAZIONE FORESTALE DEI DUE LAGHI"** .

Art. 3

(Sede)

L'associazione ha sede in Ameno - Piazza Marconi.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce, di norma nella sede dell'Associazione od in altra sede ritenuta idonea dal Presidente.

La sede dell'associazione può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale assunta a maggioranza dei soci aventi diritto.

L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

Art. 4

(Oggetto)

L'associazione ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.

L'organizzazione sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli associati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del associazione stesso, quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali ed agro-zootecniche montane;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) lo sviluppo delle attività di gestione e sviluppo compatibile del territorio e dell'ambiente naturale;
- d) la coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, delle piante forestali;
- e) la sperimentazione, promozione e commercializzazione di mezzi ed attrezzature per il lavoro nel bosco e la sicurezza degli addetti;
- f) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- g) la gestione del territorio anche a fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- h) la formazione professionale di addetti forestali;
- i) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- j) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, sport e tempo libero, nonché per l'educazione ambientale.

L'associazione amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata associata nell'interesse delle singole proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà conferite e quelle rappresentate come meglio evidenziato al successivo art. 10.

L'associazione può altresì **operare a richiesta** su proprietà di soggetti ed enti non associati, purchè seguendo i principi e perseguendo le finalità del presente statuto.

L'associazione riconosce l'irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.

L'associazione ed i propri associati danno atto degli impegni assunti e dei vincoli ed obblighi dettati dal Reg. CE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000/2006, dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni contenute nel

provvedimento con cui è stato assentito il finanziamento, e accettano il controllo sul mantenimento di tali impegni e sull'osservanza dell'oggetto sociale da parte degli organi di controllo, anche per eventuali programmi e finanziamenti futuri, allo stato non conosciuti.

L'Associazione mira all'accrescimento e miglioramento professionale e imprenditoriale dei propri associati valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promuovendo e realizzando sia attività di aggiornamento e formazione che la conoscenza e l'introduzione di innovazioni tecnologiche attraverso appropriate azioni di promozione e di marketing.

L'associazione attua una politica sociale di assistenza tecnico-specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali.

L'associazione ed i suoi associati adottano gli strumenti di pianificazione forestale che la Regione Piemonte ha individuato o potrà individuare, e gestiscono le superfici forestali secondo i principi della selvicoltura prossima alla natura (naturalistica), nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile.

L'attività dell'associazione mira al mantenimento ed allo sviluppo delle funzioni delle aree boscate, al mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale, al miglioramento delle risorse forestali e della loro qualità, del loro valore economico, ecologico, culturale e sociale.

Art. 5

(Attività)

L'associazione può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, l'associazione potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto degli associati o parte di essi. L'associazione, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse degli associati.

Le attività per le quali l'associazione assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto degli associati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto.

In relazione alle finalità statutarie, l'associazione pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale di una organizzazione appositamente predisposta ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso l'associazione.

Art. 6

(Durata)

L'associazione ha la durata di anni 10 (dieci) . La decorrenza fa capo alla data della costituzione, ossia il **24.10.2002** fino al **23.10.2012**, e può essere prorogata con

deliberazione dell'assemblea generale degli associati con maggioranza dei 2/3 dei membri.

L'associazione potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi associativi: in ogni caso e comunque gli impegni degli associati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi associati.

L'associazione può essere sciolta prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7

(Regolamento interno)

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto associativo sarà predisposto **entro il 30.6.2007** apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale degli associati con la maggioranza semplice dei componenti l'assemblea.

Art. 8

(Scioglimento)

L'associazione si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento anticipato il patrimonio residuo è utilizzato unicamente per la realizzazione di interventi previsti dall'oggetto sociale.

Alla destinazione dei fondi e all'individuazione degli interventi provvederà l'Assemblea sentita il **Consiglio di Amministrazione**.

Art. 9

(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2

Dei soci

Art. 10

(Soci)

Possono far parte dell'associazione Enti pubblici e persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali o possessori per un periodo almeno pari a dieci anni attestato da regolare contratto, enti, **imprese** e soggetti privati aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione all'Associazione ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Nell'ambito dell'Associazione si individuano quattro categorie di soci:

1) Soci conferitori – Comuni con diritto di voto pieno – cioè coloro che conferiscono la totalità della gestione delle loro proprietà forestali all'Associazione. Dette proprietà vengono gestite dalla struttura associativa sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista operativo secondo il programma pluriennale destinato al raggiungimento delle finalità statutarie. I proventi ed i costi derivanti dai lavori forestali confluiscono nel bilancio dell'Associazione.

2) Enti Pubblici e Comunità Montane con diritto di voto pieno, indipendentemente dal conferimento di proprietà boschive.

3) Soci rappresentati con diritto di voto limitato, cioè privati che pongono a disposizione dell'Associazione le loro proprietà per la sola gestione tecnica che verrà impostata dalla struttura associativa secondo un programma pluriennale destinato al raggiungimento delle finalità statutarie. L'esecuzione dei lavori forestali viene totalmente delegata al socio rappresentato che si assumerà tutta la gestione finanziaria senza che nel bilancio associativo rientri alcun costo o provento derivante da tali lavori. Il valore della presenza in assemblea e del relativo diritto di voto della presente categoria di soci è pari ad un quarto (1/4) di quello spettanti ai soci delle categorie individuate ai precedenti punti.

4) Imprese e aziende agricole che operano nel settore boschivo/forestale/ambientale.

Il valore della presenza in assemblea e del relativo diritto di voto della presente categoria è pari ad un ottavo (1/8) di quello spettante ai soci delle categorie individuate ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 11

(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'Assemblea generale degli associati e su domanda della proprietà o dell'ente interessato.

Art. 12

(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario.
- b) decadenza.
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione di ogni socio

Tuttavia, in casi particolari, previa deliberazione dell'Assemblea, con voto qualificato del 2/3, è ammesso il recesso parziale limitatamente alla misura massima del 50% dell'area conferita.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata. L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto all' associazione.

Art. 13

(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci dell'associazione sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi dell'associazione.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa di iscrizione. E' fatto espresso divieto agli associati di svolgere attività in concorrenza con l'associazione. In particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto agli associati di intrattenere rapporti con la controparte dell'associazione. Per questi ultimi si rinvia alle norme vigenti del diritto commerciale.

Art. 14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei associati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra gli associati ed l'associazione o tra gli stessi associati sarà deferita ad un collegio, **composto da tre membri nominati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Novara, dal Prefetto di Novara, dalla Regione Piemonte - Assessorato Economia Montana e Foreste.**

I soci dell' Associazione sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3

Degli organi

Art. 16

(Organi dell'associazione)

Gli organi del Associazione sono:

- 1) l'assemblea generale degli associati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente dell'Assemblea;
- 4) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

(Assemblea generale degli associati)

L'Assemblea è composta dal Sindaco o da un suo delegato di tutti i Comuni associati, più un rappresentante della Comunità Montana dei Due Laghi. Essa è presieduta dal Presidente che essa stessa nomina nel suo seno **a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.**

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività dell'associazione;
- b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto dell'associazione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) eleggere il revisore del conto;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- f) determinare eventuali compensi al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore del conto;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci all' associazione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- k) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- l) deliberare su qualsiasi altro argomento proposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata dell'associazione;
- c) sulle proposte di modifiche allo statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote associative;
- e) sulla decadenza o l'esclusione dal consiglio di amministrazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee ed intervenire nelle stesse.

Art. 18

(Funzionamento)

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo **e comunque obbligatoriamente in caso di assestamento del bilancio.**

Sono altresì considerate ordinarie le sessioni in cui si approvano la nomina degli organi istituzionali e le proposte di modifica alla Convenzione ed allo Statuto.

Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio del rappresentante almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dell'Associazione o del Comune in cui ha sede l'Associazione. Presso la segreteria dell'Associazione devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri **comunal**i degli Enti aderenti all'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche salvo nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza relativamente alle persone fisiche: in tali casi il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei **soci con diritto di voto** e in seconda convocazione con la presenza di almeno **un terzo dei soci con diritto di voto.**

Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno **1/3 dei soci aventi diritto di voto**, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri designati dall'Assemblea Generale degli associati con diritto di voto e scelti tra gli associati stessi individuati assicurando la rappresentatività dei Soci aderenti per tipo di proprietà e dimensione dei terreni conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti del CdA che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci per fine mandato dell'Amministrazione Comunale che li esprime, per commissariamento del Comune, per dimissioni o altro, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'Organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche: ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore Tecnico.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Quest'ultimo è **preferibilmente** il Segretario di uno dei Comuni partecipanti nominato dal Consiglio di Amministrazione, **dura in carica cinque anni comunque, salvo dimissioni o revoca** ed è rinominabile. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, provvede a curare il normale andamento dell'Associazione, coordina l'eventuale personale dell'Associazione organizzandone l'attività.

Al Segretario compete la controfirma dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso firmati dal Presidente.

Art. 20

(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare l'associazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale degli associati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e le prestazioni di lavoro non subordinato e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti dell' associazione;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 8) approvare i progetti redatti dal consulente o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione associativo ed il loro eventuale aggiornamento;
- 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio dell'associazione;
- 10) adottare il Piano Forestale Territoriale PFT dei patrimoni forestali.
- 11) deliberare il regolamento del personale;
- 12) nominare il direttore tecnico e il segretario dell' associazione;
- 13) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato;
- 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 15) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- 16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell' associazione.

Art. 21

(Il presidente dell' associazione)

La firma e la legale rappresentanza dell'associazione spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente **decadono** dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non coincide con il Presidente dell'Assemblea.

Art. 22

(Revisore del conto)

La gestione finanziaria dell'associazione è soggetta al riscontro di un revisore nominato dall'Assemblea generale degli associati.

Il revisore del conto resta in carica per la durata di 5 anni ed è rieleggibile una sola volta, ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in

particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del revisore del conto costituisce parte integrante del bilancio di previsione e consuntivo annuali.

TITOLO 4

Del personale dell'associazione.

Art. 23

(Il personale dell'associazione)

L'associazione può avvalersi, di norma, di personale proprio o di prestazioni di lavoro non subordinato.

L'associazione può avvalersi, inoltre od in alternativa, degli associati e del personale da questi dipendente, anche per lo svolgimento di mansioni amministrative o contabili, previo affidamento mediante apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione e ratificata dal presidente. L'associazione può avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 24

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico dell'associazione viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Lo stesso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie od equipollenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) comprovare adeguata esperienza di gestione del bosco e del patrimonio forestale.

Al direttore tecnico spetta:

- 1) provvedere alla stesura di progetti e di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione associativa, nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 2) provvedere o sovrintendere alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali e collettive, conferite alla gestione associativa;
- 3) collaborare con il Segretario per ogni attività connessa all'Associazione senza rapporto di dipendenza gerarchica;
- 4) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni ed i servizi offerti dall'associazione.

Art. 25

(Norme accessorie per il consulente ed il personale dell' associazione)

Il direttore tecnico ed il personale dell'associazione dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi dell' associazione stessa.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria dell' associazione

Art. 26

(Finanziamento dell'associazione)

L'associazione gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e di qualsiasi scopo di lucro la gestione ordinaria dell'associazione ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni associato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione dell'associazione, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale degli associati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti all'associazione, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione dell' associazione.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, l'associazione riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra gli associati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto degli associati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più associati, l'associazione:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli associati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto degli associati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli associati.

Art. 27

(Fondo associativo)

Il fondo associativo si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte degli associati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Altri apporti al fondo associativo sono costituite da:

- a) quote di iscrizione versate da ciascuno degli associati all'atto dell'ingresso nell'associazione eventualmente determinate dall'assemblea;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) proventi derivanti da vendite di legname ritratto da interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo forestale;
- d) importo delle penalità eventualmente corrisposte dagli associati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo associativo dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione da parte degli associati, stabilendone modalità e termini.

Il fondo associativo è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dall'associazione verso i terzi e gli associati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata dell'associazione.

Art. 28

(Servizio di Tesoreria)

Il Servizio di Tesoreria dell'Associazione viene affidato dal Consiglio di Amministrazione al Tesoriere del Comune sede dell'Associazione stessa.

Qualora l'Istituto Bancario non accettasse saranno sentiti i tesorieri degli altri Comuni facenti parte dell'Associazione.

Art. 29

(Esercizio finanziario - bilancio pubblico)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio pubblico le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti e relazione del Revisore è inviato agli associati entro il 20 novembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore del conto, deve essere presentato all'assemblea generale degli associati per la relativa approvazione.

Art. 30

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dell'assemblea.